



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 72 del 22/04/2010**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 16 aprile 2010, n. 68

Regolamento regionale 10 febbraio 2010, n. 10 "Regolamento per la certificazione energetica degli edifici ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192" - Accredimento Certificatori Energetici degli Edifici Regione Puglia. Approvazione Linee Guida Procedura Telematica.

Il giorno 16 aprile 2010, in Bari, nella sede

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- Visti gli artt. 4,5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n.7;
- Vista la Deliberazione della Giunta regionale 3261 del 28 luglio 1998;
- Visti gli articoli 4 e 16 del D.lgs 165 del 30/03/01;
- Visto il Regolamento regionale 10 febbraio 2010, n. 10 "Regolamento per la certificazione energetica degli edifici ai sensi del D.Lgs.19 agosto 2005 n. 192"

Considerato che:

- il Regolamento all'articolo 8 stabilisce che sono accreditati per l'attività di certificazione energetica e riconosciuti come soggetti certificatori i tecnici abilitati all'esercizio della professione e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali, ovvero i tecnici che esplicano, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche o delle società private di appartenenza, le funzioni di energy manager; in alternativa, al fine di conseguire l'accREDITAMENTO, i tecnici devono aver frequentato specifici corsi di formazione per certificatori energetici degli edifici con superamento di esame finale;
- il Regolamento all'art. 10 stabilisce che con atto dirigenziale, il Servizio è competente per la tenuta dell'Elenco regionale dei certificatori energetici così come definito al precedente articolo 9. Spetta al Servizio determinare l'importo dei diritti di segreteria ed istruttoria per l'iscrizione ed il mantenimento della stessa nell'Elenco;

- RILEVATO CHE con Determinazione del Dirigente del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo n. 60 del 9 aprile 2010 è stato disposto, tra l'altro, che La richiesta di iscrizione nell'Elenco regionale dei certificatori energetici è proposta esclusivamente in via telematica tramite apposita sezione denominata "La certificazione energetica" del sito [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it);

- RILEVATO ALTRESÌ CHE al fine di facilitare l'accesso alle procedure di iscrizione telematica è stato predisposto un documento denominato "Linee Guida Procedura Telematica" che fornisce indicazioni di carattere generale per la procedura telematica per la presentazione delle candidature per l'inserimento nell'elenco dei soggetti accreditati alla Certificazione Energetica degli Edifici della Regione Puglia;

RITENUTO CHE questa versione delle "Linee Guida" potrà essere aggiornata in relazione a casi e situazioni che potranno di volta in volta verificarsi;

Vista e condivisa la relazione (Rel/2010/68 del 16 aprile 2010), sottoscritta dal Dirigente dell'Ufficio Energia e Reti Energetiche;

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 e s.m.i.

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Ritenuto di dover provvedere in merito

#### DETERMINA

- per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, di approvare la versione 1.0 delle "Linee Guida Procedura Telematica" per la procedura telematica per la presentazione delle candidature per l'inserimento nell'elenco dei soggetti accreditati alla Certificazione Energetica degli Edifici della Regione Puglia allegata al presente atto e di esso parte integrante;

- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

- il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare è immediatamente esecutivo.

Davide F. Pellegrino